

Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Riferimenti normativi

Regolamento UE AI Act 2024/1689

L. n. 132 del 23 settembre 2025 e le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche Versione 1.0 - Anno 2025 del MIM All. al D.M. n. 166 del 09 agosto 2025

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei sistemi di IA all'interno dell'istituzione scolastica, con il fine di garantire un utilizzo etico, sicuro, conforme alle normative vigenti e orientato al potenziamento della didattica e dell'efficienza organizzativa.
2. Il regolamento si applica a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.
3. Obiettivi del regolamento sono: garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali; definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nell'istituzione scolastica; promuovere la formazione del personale e degli alunni per un uso consapevole dell'IA; prevenire i rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias). Queste finalità si integrano con gli indirizzi e gli obiettivi definiti nel PTOF.

Art. 2 – Definizioni

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale
3. Deployer (Operatore): qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Provider (Fornitore): persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di IA che sviluppa un sistema di IA.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'intelligenza artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF e con il Patto educativo di corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli alunni.

Art. 4 – Divieti e limitazioni nell'uso dell'IA

I principali divieti previsti sono:

- utilizzo di IA per sorveglianza non autorizzata di alunni o personale scolastico
- uso dell'IA per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione
- uso di IA da parte degli alunni senza consenso del docente
- utilizzo di strumenti IA che presentino bias discriminatori verso genere, etnia, religione, disabilità o altre caratteristiche personali
- impiego di IA per attività di intrattenimento durante l'orario scolastico senza connessione con obiettivi didattici

- uso di IA per ledere la dignità o la reputazione di altri membri della comunità scolastica o per generare contenuti diffamatori o offensivi.

Titolo II – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 5 – Procedura di autorizzazione

Ogni strumento di intelligenza artificiale, prima di essere introdotto nell’Istituto, deve essere sottoposto alla seguente procedura di autorizzazione:

- il personale scolastico che intende adottare uno strumento IA deve presentare una richiesta scritta al Gruppo di lavoro per l’IA nominato dal Dirigente scolastico, descrivendo lo strumento, le finalità, i dati trattati e l’ambito di utilizzo
- il Gruppo di lavoro per l’IA - composto da docenti con competenze digitali, rappresentanti della dirigenza e personale tecnico - analizza lo strumento sulla base della classificazione del rischio, del rispetto delle normative e della coerenza con i regolamenti interni
- il Dirigente scolastico, sulla base della relazione del Gruppo di lavoro per l’IA, approva, respinge o chiede modifiche al proponente.

Art. 6 – Uso dell’IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell’attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L’IA può essere usata per personalizzare l’insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
3. Non è consentito l’utilizzo dell’IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela della privacy.
5. L’IA deve essere utilizzata in modo trasparente e pedagogicamente motivato, in coerenza con la programmazione didattica.
6. L’utilizzo dell’IA deve promuovere negli alunni il pensiero critico, l’alfabetizzazione digitale (AI Literacy) e la capacità di verificare le informazioni generate dall’IA.
7. L’utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all’età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
8. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici.
9. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell’IA.
10. L’uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli alunni e le famiglie.
11. I docenti hanno l’obbligo di segnalare al Dirigente scolastico l’intenzione di utilizzare sistemi di IA e di acquisire preventivamente l’autorizzazione all’uso, secondo la procedura di cui all’art. 5.

Art. 7 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR). Il personale ATA ha l’obbligo di segnalare al Dirigente scolastico l’intenzione di utilizzare sistemi di IA e di acquisire preventivamente l’autorizzazione all’uso, secondo la procedura di cui all’art. 5.
2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.

4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 8 – Responsabilità personale e limiti nell'uso dell'IA

1. Delle decisioni e dei contenuti prodotti con l'ausilio dell'IA risponde personalmente la persona fisica che ha fatto uso del sistema IA che li ha determinati.
2. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale comporta sanzioni disciplinari.

Art. 9 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e alunni.
2. La formazione deve includere: uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo; etica e responsabilità nell'uso dell'IA; prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 10 – Trasparenza degli atti e revisione umana

Ogni atto/documento prodotto con l'ausilio dell'IA è soggetto obbligatoriamente a revisione umana prima della pubblicazione o condivisione ufficiale e deve riportare una nota di trasparenza che indica lo strumento IA utilizzato e l'avvenuta revisione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli alunni

Art. 11 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli alunni possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti, in modo responsabile e conforme alla normativa e ai regolamenti interni.
2. Gli alunni devono rispettare il diritto d'autore e le norme sulla proprietà intellettuale, astenendosi da qualsiasi forma di plagio.
3. È vietato l'uso dell'IA per svolgere compiti, verifiche o prove in modo fraudolento.
4. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
5. L'uso corretto dell'IA in classe concorre allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, come previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. Per un uso corretto degli strumenti di IA, gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
 - negli elaborati scolastici l'alunno deve indicare se e come ha usato l'IA
 - l'uso corretto dell'IA, a titolo esemplificativo, comprende: generare idee/*brainstorming*; rivedere bozze; preparare domande di studio; ricevere *feedback* su chiarezza, coesione e grammatica; creare esercizi personalizzati; comprendere spiegazioni
 - l'uso non corretto dell'IA, a titolo esemplificativo, comprende: consegnare elaborati prodotti integralmente dall'IA; farsi risolvere verifiche o test in tempo reale; aggirare indicazioni del docente su "IA ammessa/non ammessa"
 - nei lavori di gruppo l'uso dell'IA richiede accordo esplicito tra i membri; i compiti e le responsabilità devono essere ripartiti equamente; la responsabilità del risultato resta condivisa
 - in presenza di PDP/PEI, gli strumenti di IA possono supportare l'accessibilità (es: sintesi vocale, mappe concettuali, esercizi graduati), nel rispetto delle indicazioni dei Consigli di classe.
7. L'uso non autorizzato, non corretto o fraudolento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 12 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle Linee guida ministeriali. Per gli alunni minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 13 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

Gli alunni devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e comporta provvedimenti disciplinari.

Art. 14 – Responsabilità degli alunni e delle famiglie

1. Gli alunni sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi**Art. 15 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica**

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare alunni e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 16 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a: stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA; cyber security e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 17 – Monitoraggio e revisione del regolamento

Il Regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.